



SEGRETERIA DI STATO LAVORO
SEGRETERIA DI STATO SANITA'
SEGRETERIA DI STATO INDUSTRIA

Repubblica di San Marino, 2 giugno 2020

CIRCOLARE ESPLICATIVA ED APPLICATIVA
Decreto-Legge 27 maggio 2020 n°92

Articolo 1
“Misure straordinarie Cassa Integrazione Guadagni”

La Cassa Integrazione Guadagni straordinaria causa 4) viene prorogata sino al 31 dicembre 2020. Sarà possibile richiedere l'ammortizzatore per un periodo complessivo pari a 9 mesi, anziché i 3 mesi previsti dalla Legge 73/2010 e s.m.

L'erogazione è rapportata alle seguenti aliquote:

- 1° settimana 30% della retribuzione;
- 2° settimana 45 % della retribuzione;
- dalla 3° alla 13° settimana 60% della retribuzione;
- dalla 14° settimana 50% della retribuzione.

Le settimane si intendono computate in ore sulla base di quelle previste dal contratto di lavoro di riferimento o, in caso di rapporto di lavoro part-time, sulla base di quelle effettivamente svolte.

Dal terzo mese di C.I.G., saranno a carico della Cassa Ammortizzatori Sociali anche gli oneri relativi alle ferie ed alla gratifica natalizia. Questi verranno maturati e corrisposti con le percentuali di cui sopra, senza integrazioni da parte del datore di lavoro. La gratifica natalizia sarà corrisposta mensilmente, indicandone il corrispettivo in busta paga.

Dal quarto mese di C.I.G., l'aliquota dell'integrazione salariale sarà pari al 50% della retribuzione e saranno a carico della Cassa Ammortizzatori Sociali anche gli oneri relativi alle ferie, alla gratifica natalizia e al trattamento di fine rapporto (indennità di anzianità). Questi verranno maturati e corrisposti con la percentuale indicata, senza integrazione alcuna da parte del datore di lavoro. La gratifica natalizia ed il trattamento di fine rapporto saranno corrisposti mensilmente, indicandone il corrispettivo in busta paga.

Per quanto concerne le ferie, dal terzo mese di CIG in busta paga dovrà esserne indicato l'utilizzo applicando le aliquote previste nel periodo di CIG (60% terzo mese, 50% dal quarto mese).

Qualora la C.I.G. non sia continuativa, al lavoratore comunque sarà dovuta l'aliquota relativa al monte ore utilizzato.

La somma totale dei corrispettivi dovuti al lavoratore non può, comunque, essere inferiore ad euro 500,00=(cinquecento/00) calcolato su base mensile, fatto salvo il caso in cui la retribuzione originaria sia inferiore a tale soglia minima, in questo caso verrà riconosciuta l'intera retribuzione originaria. Nel caso in cui un lavoratore presti la propria opera per più datori di lavoro, devono essere sommate tutte le retribuzioni percepite. Il lavoratore sarà tenuto ad informare i datori di lavoro e a verificare che le sue retribuzioni totali non superino i 500,00 euro lordi. Qualora l'importo non venga raggiunto, il dipendente potrà richiedere al datore di lavoro presso cui presta



SEGRETERIA DI STATO LAVORO
SEGRETERIA DI STATO SANITA'
SEGRETERIA DI STATO INDUSTRIA

più ore di servizio oppure presso cui ha maggiore anzianità di servizio, di inserire in busta paga l'integrazione dovuta. L'integrazione verrà rimborsata dalla Cassa Ammortizzatori Sociali. Le richieste di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni presentate prima del 14 marzo 2020, verranno convertite in causa 4) a partire dal 1 marzo 2020, fermo restando che le aliquote previste dal Decreto Legge 92/2020, in continuità con quanto disposto dal Decreto Legge 51/2020 verranno applicate a partire dal 14 marzo 2020.

I dipendenti assunti a partire dal 14 marzo 2020 hanno diritto alla C.I.G. causa 4) dal 16 giorno successivo alla data di assunzione, ad esclusione di quelli assunti a partire dal 15 maggio u.s. che, ai sensi dell'art.15 del Decreto Legge 97/2020, potranno accedere alla C.I.G. dopo 100 giorni lavorativi validi agli effetti previdenziali. I dipendenti del settore edile o affini assunti a partire dal 15 maggio u.s. non hanno nessun limite temporale per accedere alla CIG causa 4) se questa è richiesta per maltempo.

L'integrazione salariale è concessa anche agli amministratori, se regolarmente presenti nell'organico aziendale, solamente nel caso in cui, nelle giornate di richiesta di C.I.G., tutti i dipendenti dell'operatore economico siano in C.I.G. e/o in ferie.

Articolo 2
(Modifica dell'articolo 15 della Legge n. 73/2010 - Erogazione indennità Cassa Integrazione Guadagni)

I datori di lavoro che non detengono a San Marino o all'estero, nei conti correnti aziendali, nonché nei conti correnti personali per i lavoratori autonomi e i titolari di ditta individuale, disponibilità liquide superiori al costo dell'integrazione salariale maggiorato del 25%, possono chiedere l'erogazione diretta dell'Indennità Cassa Integrazione Guadagni da parte dell'ISS senza l'applicazione di alcuna penalità.

La penalità non verrà comunque applicata qualora, tali disponibilità, siano pari o inferiori ad euro 10.000,00=(diecimila/00).

Tali disponibilità non dovranno essere detenute nei primi 15 giorni del mese successivo a quello a cui si riferisce la richiesta di C.I.G.

Articolo 3
“(Misure straordinarie a tutela dell'occupazione interna)”

E' sospesa l'assunzione nominativa dei lavoratori non iscritti alle liste così come previsto dall'articolo 2 della Legge 29 settembre 2017 n. 115. Tale prescrizione però non inficia la possibilità di assunzione diretta prevista da altre Leggi speciali (es. Legge 25/2019 Imprese ad alto contenuto tecnologico).

Resta inoltre permessa l'assunzione nominativa di personale non residente con le modalità previste dall'art. 2 della Legge 115/2017 qualora questi siano amministratori o soci dell'attività economica o personale non residente proveniente da società appartenenti allo stesso gruppo imprenditoriale.

Il personale stagionale non residente, che sia già stato assunto dallo datore di lavoro nel 2019, potrà essere riassunto tramite richiesta nominativa alle medesime condizioni della prima assunzione.



SEGRETERIA DI STATO LAVORO
SEGRETERIA DI STATO SANITA'
SEGRETERIA DI STATO INDUSTRIA

In caso di riduzione di personale, l'operatore economico avrà l'onere di presentare una relazione che illustri in maniera dettagliata l'attività aziendale, contenente le informazioni relative alle entrate aziendali, alla perdita del fatturato, al costo del personale e agli altri costi aziendali, alle strategie per il mantenimento ed il rilancio dell'azienda e ad eventuali incentivi, crediti agevolati o altre tipologie di sostegni beneficiati negli ultimi 5 anni, motivando le ragioni per cui il licenziamento dei dipendenti individuati sia l'unica alternativa, anche rispetto alle misure di sostegno alle attività economiche previste dalla normativa sammarinese. Tale relazione dovrà essere inviata a tutte le parti coinvolte (Segreteria Lavoro, Segreteria Industria, Organizzazione datoriale di riferimento, Organizzazione sindacale a cui i lavoratori hanno dato mandato di rappresentanza), solamente nel caso in cui non ci sia accordo tra le parti. Qualora la relazione non sia inviata anche alle Organizzazioni Sindacali che hanno ricevuto il mandato di rappresentanza, la Segreteria di Stato per il Lavoro provvederà a trasmetterne copia.

Trattandosi di atto richiesto a seguito di procedura amministrativa, la documentazione sottostà alla normativa inerente alla veridicità delle dichiarazioni fatte a pubblico ufficiale.

Nei casi di licenziamenti dovuti a sospensione o cessazione dell'attività, ai fini del rilascio di avvio di nuove attività economiche o di nuove assunzioni si applicheranno i dispositivi antielusivi previsti dall'articolo 75 della Legge 16 dicembre 2013 n.166.

L'operatore economico che, a seguito di una riduzione di personale, intende procedere con nuove assunzioni nelle mansioni e qualifiche proprie dei lavoratori già licenziati, tali lavoratori hanno diritto di precedenza per tutta la durata del percepimento degli ammortizzatori sociali usufruiti e comunque per un periodo non inferiore a dodici mesi dalla data di licenziamento. Tale diritto di precedenza si intende per tutti i lavoratori iscritti alle Liste di Avviamento al Lavoro o alla Lista Speciale di cui all'art 7 della Legge 137/2017, con priorità ai primi. I nuovi termini del diritto di precedenza riguardano i licenziamenti avvenuti a partire dalla data del presente decreto.

Articolo 4

“(Ricalcolo temporaneo aliquote dell'indennità economica speciale e dell'indennità di disoccupazione)”

I periodi di Cassa Integrazione Guadagni causa 4) ed il preavviso, anche se non lavorato, vengono conteggiati alla pari dei giorni effettivamente lavorati ai fini della maturazione del diritto all'indennità economica speciale. L'indennità economica speciale (mobilità) ha una durata di 18 mesi, anziché i 12 previsti dalla Legge 73/2010 e s.m., con le seguenti percentuali:

- Lavoratori con un'anzianità lavorativa continuativa di almeno dodici mesi presso il datore di lavoro che li ha licenziati, pari ad almeno 216 giorni di presenza effettivamente lavorati:
 - 60% per i primi sei mesi;
 - 50% dal 7° al 9° mese
 - 45% dal 10° al 12° mese
 - 40% dal 13° al 18° mese

- Lavoratori con un'anzianità lavorativa inferiore a dodici mesi, ma comunque non inferiore a nove mesi continuativi pari ad almeno 162 giorni di presenza effettivamente lavorati:
 - 55% per i primi 6 mesi



SEGRETERIA DI STATO LAVORO
SEGRETERIA DI STATO SANITA'
SEGRETERIA DI STATO INDUSTRIA

- 45% dal 7° al 9° mese
- 30% dal 10° al 18° mese

— Per i lavoratori che accedono al trattamento previdenziale anticipato, la durata dell'indennità rimane quella originaria, con le seguenti aliquote:

- 65% per i primi sei mesi
- 60% dal 7° al 12° mese

I lavoratori coinvolti nelle procedure di riduzione del personale avviate entro il 4 maggio 2020 e concluse successivamente a tale data, in occasione della sottoscrizione dell'accordo di mobilità, tra il regime sopra indicato o quello previsto dalla Legge 73/2010 e s.m.

Tutti i lavoratori che hanno involontariamente perduto il lavoro a far data dall'1 marzo 2020, o lo perderanno sino al 31 dicembre 2020, ma che non raggiungono i periodi minimi di attività lavorativa necessari all'accesso all'Indennità di Disoccupazione minima, hanno comunque diritto a tale indennità, pari al 30% delle ultime quattro mensilità per un periodo massimo di tre mesi. Nel caso in cui le retribuzioni percepite siano inferiori a 4, la media verrà calcolata sulle retribuzioni effettivamente percepite. I lavoratori che hanno perso il lavoro prima del 4 maggio u.s., potranno presentare la domanda agli Uffici preposti, l'indennità decorrerà dalla data di presentazione delle domanda.

Il Segretario di Stato
Teodoro Lonfernini



Il Segretario di Stato
Roberto Ciavatta

Il Segretario di Stato
Fabio Righi

